

Trattamento economico del personale in posizione di comando presso l'Autorità

Al personale in posizione di comando presso l'Autorità spetta il riconoscimento del seguente trattamento economico:

- a) mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione pubblica di provenienza sia per gli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo;
- b) trattamento economico accessorio già in vigore per i dipendenti dell'Autorità sulla base del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico, che comprende il premio di risultato, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera b), del medesimo Regolamento, e la retribuzione delle ore di lavoro straordinario rese da funzionari e operativi, secondo le modalità previste dall'Accordo sindacale in materia *pro tempore* vigente; ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, il parametro retributivo di riferimento è individuato partendo dal livello stipendiale iniziale di inquadramento, con l'attribuzione di un livello per ogni due anni completi di servizio prestato presso amministrazioni pubbliche nella qualifica corrispondente a quella da ricoprire in Autorità; il parametro retributivo di riferimento è aggiornato ogni due anni in ragione di un livello stipendiale;
- c) per il solo personale proveniente da amministrazioni pubbliche diverse dalle Autorità amministrative indipendenti e laddove il trattamento economico in godimento sia inferiore al corrispondente livello stipendiale del personale di ruolo dell'Autorità, riconoscimento di una "*indennità accessoria di comando*", negli importi annui di seguito indicati:
 - dirigente: euro 10.000,00 (misura minima); euro 12.000,00 (misura media); euro 18.000,00 (misura massima);
 - funzionario: euro 8.000,00 (misura minima); euro 10.000,00 (misura media); euro 14.000,00 (misura massima);
 - operativo: euro 5.000,00 (misura minima); euro 7.000,00 (misura media); euro 10.000,00 (misura massima);

Nel rispetto del divieto di cui all'articolo 4, commi 48 e 49, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza del personale comandato, sommato all'indennità accessoria di comando riconosciuta, non può essere comunque superiore al 90% (novanta per cento) del livello stipendiale iniziale della qualifica corrispondente del personale di ruolo dell'Autorità.